



REPERTORIO  
11472/2018

**TRIBUNALE DI PALERMO**

**SEZIONE FALLIMENTARE**

**Decreto di omologa del piano del consumatore ex art. 12 bis L. n. 3/2012**

Il Giudice delegato

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 25 ottobre 2018;

preso atto del decreto dei giorni 4-18 maggio 2018 con il quale il Collegio, in parziale accoglimento del reclamo proposto dal sig. Chieppa Francesco avverso il provvedimento emesso da questo decidente in data 10 febbraio 2018, ha dichiarato ammissibile l'istanza di omologa del piano del consumatore in ordine al motivo di cui all'art. 12 bis comma 3 primo periodo legge n. 3/2012 ed ha disposto la rimessione degli atti a questo G.D. per le determinazioni di competenza per l'ulteriore prosecuzione del procedimento;

esaminato, dunque, il ricorso depositato il 18 giugno u.s. (acquisito dalla cancelleria il 21 giugno) dal sig. Chieppa Francesco per l'"omologa del piano del consumatore" in uno a tutta la documentazione allegata e alla attestazione a firma della dott.ssa Marcella Ferraro- quale professionista nominato gestore della crisi dall'organismo per la composizione delle crisi da sovrindebitamento, costituito presso l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Palermo-, a seguito del decreto di questo ufficio del 5 giugno con il quale è stata disposta la ricostruzione del fascicolo con precipuo riguardo al ricorso depositato su supporto cartaceo dal debitore il 13 dicembre 2017, unitamente a tutti gli atti posti a corredo, avendo la cancelleria rappresentato di non averli rinvenuto nel fascicolo;

viste le integrazioni depositate, su sollecitazione di questo ufficio, dal ricorrente il 27 luglio u.s. (acquisite dalla cancelleria il successivo 30 luglio) al piano proposto;

letta la allegata relazione aggiornata dell'organismo di composizione della crisi;



rilevato che è stata offerta in comunicazione la documentazione prevista dall'art. 9 comma 2. L. 3/2012, nonché la relazione redatta dal gestore della crisi, avente i contenuti di cui all'art. 9 comma 3. ed attestante la fattibilità del piano;

considerato che nel presente procedimento si sono costituiti i seguenti creditori: FINDOMESTIC BANCA SpA- che ha rappresentato di non opporsi alla omologa del piano-, nonché IBL – Istituto Bancario del Lavoro- s.p.a. e Italcredi spa ed entrambi hanno dichiarato, invece, di opporsi alla richiesta di omologa sotto diversi profili che verranno esaminati *infra*;

ciò posto, ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, dal momento che il debitore risiede a Palermo;

verificata la ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 8 e 9 L. cit. e l'assenza di atti in frode ai creditori;

rilevato che l'istante ha dichiarato:

- di non essere soggetto a procedure concorsuali previste dagli articoli 1 e seguenti l.f., in quanto persona fisica che non svolge attività d'impresa;
- di non aver fatto ricorso, nel quinquennio antecedente, a procedure di composizione della crisi ai sensi della legge n. 3/2012;
- di non aver subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis della richiamata legge;

tanto premesso

#### OSSERVA

In ordine all'eccezione preliminare di nullità del ricorso introduttivo del presente procedimento sollevata dal creditore IBL – Istituto Bancario del Lavoro s.p.a. (in prosieguo, per brevità, solo IBL) nella memoria di costituzione depositata il 16 ottobre 2018, in quanto presentato il 25 luglio 2018 personalmente dal debitore sig. Chieppa Francesco in violazione di quanto prescritto dall'art. 82 c.p.c., è agevole rilevare in contrario che il ricorso di accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento è stato presentato in data 13 dicembre 2017 dal difensore del ricorrente, munito di apposita procura, al pari poi del successivo reclamo proposto al Collegio suindicato e sul quale si tornerà a breve.

Al riguardo, giova osservare che, invero, il piano aggiornato alla data del 25 luglio 2018- sulla scorta degli ulteriori accertamenti effettuati dal gestore della crisi- è stato sottoscritto dal solo debitore ed è stato, comunque, depositato come allegato alla nota



depositata dal di lui legale con modalità telematiche il 27 luglio 2018, si tratta, dunque, di una mera irregolarità che non appare suscettibile di inficiare la valida instaurazione del presente procedimento.

L'eccezione in esame va, dunque, disattesa.

Del pari non merita accoglimento l'ulteriore eccezione con la quale sia la IBL che l'Italcredi nelle rispettive memorie di costituzione si dolgono dell'asserita violazione del principio del contraddittorio, sull'assunto che, nella fase del reclamo proposto dall'odierno ricorrente avverso il decreto adottato da questo ufficio in data 10 febbraio 2018- parzialmente accolto dal Collegio con il richiamato decreto dei giorni 4-18 maggio 2018- ai creditori non sarebbe stata data la possibilità di interloquire in merito al profilo della c.d. meritevolezza del debitore ad accedere al beneficio della procedura di cui alla legge n. 3/2012.

Sul punto, è sufficiente evidenziare che, in virtù del richiamato operato dal quinto comma dell'art. 12-bis della normativa in parola- che disciplina il procedimento di omologazione del piano del consumatore- alla previsione del quinto comma dell'art. 12, comma 2, terzo e quarto periodo : *"si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al Tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento"*.

Ed invero, come ha già avuto occasione di chiarire questo Tribunale in precedenti pronunce, sulla scorta delle anzidette disposizioni lo strumento del reclamo è contemplato unicamente avverso il decreto con il quale, all'esito dell'udienza, il G.D. omologa o rigetta il piano del consumatore o l'accordo di composizione della crisi.

Nondimeno, allorquando, come nella fattispecie in esame, il G.D., per esigenze deflattive e al fine di non gravare il ricorrente di costi ulteriori connessi alle attività di cui agli articoli 10-12 bis della legge n. 3/2012, reputi che difettano i presupposti per procedere alla omologa della proposta sotto il profilo della c.d. fattibilità giuridica, sin dalla fase iniziale del procedimento, allora simile provvedimento assume i connotati della decisorietà, atteso che la delibazione giudiziale non ad oggetto requisiti formali o carenze documentali suscettibili di successiva integrazione in occasione della presentazione di un altro ricorso, ma contiene un giudizio negativo che incide nel merito della proposta, con conseguente ammissibilità del reclamo proposto avverso siffatto provvedimento.

Ciò che è avvenuto nella fattispecie in esame nella quale il Collegio non ha reputato di dover estendere il contraddittorio nell'ambito del procedimento di reclamo anche ai creditori, ove si consideri, anzitutto, che il decreto impugnato non è stato emesso



all'esito dell'udienza fissata per l'omologazione – alla quale, invece, partecipano i creditori- e, in secondo luogo, che costoro possono, a tenore della previsione di cui al quarto comma dell'art. 12 bis della legge n. 3/2012, contestare la convenienza del piano, mentre è demandata al decidente, in virtù del disposto del terzo comma della richiamata disposizione, tra le altre, la valutazione relativa al profilo della c.d. meritevolezza.

Non può, del resto, tralasciarsi di considerare che le esigenze del contraddittorio sono salvaguardate, nella specie, nel procedimento di omologazione, nel quale per l'appunto il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti sono stati comunicati a tutti i creditori, in conformità a quanto disposto dal primo comma dell'art. 12 bis della normativa in parola.

Ciò posto, non può revocarsi in dubbio lo stato di sovraindebitamento in cui versa il ricorrente, in ragione della sussistenza di un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte dal ricorrente pari complessivamente ad euro 104.291,00 e il patrimonio a disposizione prontamente liquidabile per farvi fronte.

Difatti, il sig. Chieppa, e unico membro della  
famiglia- composta da lui, il coniuge e il figlio minore di età- a produrre reddito, percepisce una retribuzione mensile pari all'incirca ad euro 2.100,00- una parte della quale, quantificata dall'istante approssimativamente in euro 1.150,00, destinata al sostentamento suo e della famiglia-, è proprietario di una autovettura e di un motociclo ed è comproprietario nella misura del 50 % di un immobile di mq 63 ubicato in Sassari- l'altra metà appartiene al sig. Lupino Salvatore, nei confronti del quale pende una procedura fallimentare innanzi al Tribunale di Sassari-.

Il Collegio, accogliendo parzialmente il reclamo proposto dal sig. Chieppa, come già posto in luce, ha ritenuto che costui, in quanto affetto

- quale patologia asseverata da certificazione medica rilasciata da una struttura abilitata alla diagnosi e al trattamento- che ha causato la situazione di sovraindebitamento, ha dimostrato la riconducibilità dei debiti maturati alla

I debiti dichiarati nel piano presentato dal Sig. Chieppa aggiornato al 25 luglio 2018 sono rappresentati nella seguente tabella con i relativi addebiti mensili previsti dai contratti.

Debiti Chirografari Addebito mensile

Italcredi SPA € 30.300,00 € 300,00



Findomestic Banca Spa Saldo a sofferenza € 28.056,00 € 335,00  
Santander Consumer Bank Spa € 5.485,00 € 148,24  
IBL Spa € 18.228,00 € 186,00  
Unicredit Banca S.p.a. Carta Revolving \*\*6024 € v 3.500,00 € 300,00  
Findomestic Carta Nova \*\*\*4217 € 3.543,00 € 99,00  
AGOS Carta Attiva \*\*\*1700 € 3.667,00 € 96,00  
AGOS Carta attiva \*\*\*4837 € 6.489,00 € 177,00  
Unicredit saldo negativo c/c \*\*\*8841 € 3.000,00  
America Express carta n. \*\*\*51008 € 2.023,00  
Per un totale di € 104.291,00 € 1.641,24

Non vi sono creditori privilegiati.

Alla suddetta esposizione debitoria deve poi aggiungersi quella derivante dalle spese in prededuzione maturate nella presente procedura e relative ai compensi dei professionisti incaricati: Gestore della Crisi, Consulente e Legale.

Il compenso dell'Organismo di Composizione della crisi è stato preventivato sulla base degli elementi rilevati dalla proposta di piano ed approvato dal Sig. Chieppa il quale lo ha sottoscritto per accettazione.

Debiti della procedura

Compenso OCC (Imponibile € 4.200,00) € 5.124,00

Compenso Dott. Guzzetta (Imp. € 1.500,00) € 1.560,00

Compenso Avv. Guzzo (Imp. € 1.200,00) € 1.522,56

Totale debiti in prededuzione € 8.206,56, importo comprensivo di oneri IVA e CP se dovuti come per legge.

Il ricorrente ha proposto nel piano il pagamento integrale delle spese in prededuzione nell'arco di dodici mesi dalla omologazione mediante la corresponsione dell'importo mensile di euro 683,88 e nella misura del 40% per un periodo di 60 mesi dei crediti chirografari con una rata mensile di euro 695,27.

Il gestore della crisi ha attestato la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria sul rilievo che - come evidenziato - l'attivo immobiliare del Sig. Chieppa è



costituito dalla quota pari al 50% dell'immobile sito in Sassari Via Sanzio mentre il restante 50% è di proprietà del Sig. Lupino assoggettato a procedura concorsuale, quota questa che è stata posta in vendita dal curatore fallimentare e dopo ripetuti tentativi (l'ultimo nell'anno 2015) il prezzo è stato ribassato ad € 26.600,00, valore che, a seguito della disamina dei valori OMI, tenendo conto della tipologia di immobile (categoria A/4 abitazione di tipo popolare), è stato assunto quale adeguato parametro per la stima della quota di immobile di proprietà del ricorrente.

Ed invero, la eventuale vendita coattiva della quota avrebbe un valore incerto di realizzo, tenuto conto anche dei tempi e degli esborsi da sostenere, il ricavato non consentirebbe, comunque, il soddisfacimento integrale dei creditori e l'eventuale somma realizzata sarebbe inferiore a quella proposta dall'istante con il piano presentato, caratterizzato dalla prospettazione del pagamento di una rata di ammontare costante.

D'altro canto, a conclusioni differenti non potrebbe giungersi in considerazione dei due motocicli- uno immatricolato nel 2009 e l'altro acquistato nel 2013- e della vettura nella titolarità del sig. Chieppa una "Citroen C4" acquistata nel 2011 (cfr. risultanze della visura del P.R.A. allegata al piano proposto), in ragione del presumibile valore di mercato dei predetti mezzi.

Con precipuo riguardo alla contestazione formulata dai due creditori IBL s.p.a. e Italcredi s.p.a. sotto il profilo della convenienza del piano proposto dal sig. Chieppa, sul rilievo della impignorabilità dei crediti vantati dalla anzidette società a seguito del contratto di finanziamento con cessione pro solvendo della quota del quinto dello stipendio e di concessione di prestito personale estinguibile mediante delegazione di pagamento al datore di lavoro sottoscritti dall'odierno ricorrente, questo decidente ritiene di aderire all'orientamento di una parte della giurisprudenza di merito che reputa il credito delle finanziarie anche a seguito della cessione del quinto dello stipendio falcidiabile al pari di qualsiasi altro credito di natura chirografaria.

Ed invero, non ignora questo giudicante che, in atto, si riscontrano nella giurisprudenza di merito tre diversi indirizzi interpretativi *in subiecta materia*, il primo secondo cui la cessione rimane efficace e il creditore continua ad usufruire di siffatta modalità di rimborso per tutta la durata del piano, il secondo che, invece, muovendo dall'applicazione in via analogica della previsione dell'art. 2918 c.c. (a mente del quale le cessioni e le liberazioni di pignoni e di fitti non ancora scaduti per un periodo eccedente i tre anni non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione) sostiene che la cessione espliciti i suoi effetti entro il termine di un triennio dal decreto di omologa, opzione ermeneutica quest'ultima che, tuttavia, non tiene adeguatamente conto del fatto che la richiamata previsione ha carattere eccezionale rispetto alla regola generale posta dall'art. 2914 n. 2 c.c., in virtù della quale non hanno effetto in pregiudizio del creditore



pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, sebbene anteriori al pignoramento, le cessioni di crediti che siano state notificate al debitore ceduto o accettate dal medesimo successivamente al pignoramento. Si aggiunga, poi, sotto tale profilo, che il legislatore nella mentovata previsione dell'art. 2918 c.c. per la liberazione o la cessione di fitti o pigioni superiori a tre anni prevede la possibilità di far ricorso alla pubblicità dichiarativa, strada questa, di contro, non percorribile rispetto alle cessioni di crediti di altro genere, anche di lavoro (cfr. Tribunale Ancona, 11 marzo 2018).

Diversi argomenti militano, invero, a suffragio della conclusione che il debitore può disporre dei crediti futuri non ancora venuti ad esistenza oggetto di cessione, con la conseguente possibilità di inserirli nel piano, al pari degli altri crediti.

Innanzitutto, preme evidenziare che, come ha avuto occasione di precisare la Suprema Corte enunciando principi applicabili anche alla presente fattispecie, la natura consensuale del contratto di cessione di credito comporta che esso si perfeziona per effetto del solo consenso dei contraenti, cedente e cessionario, ma non anche che dal perfezionamento del contratto consegua sempre il trasferimento del credito dal cedente al cessionario, in quanto, nel caso di cessione di un credito futuro, il trasferimento si verifica soltanto nel momento in cui il credito viene ad esistenza, ciò in quanto prima di tale momento il contratto, ancorché perfetto, produce effetti soltanto obbligatori (così Cass. n. 17590/2005, n. 551/2012).

In sintesi, dunque, una volta che il dipendente abbia maturato il diritto a percepire lo stipendio si verifica l'effetto traslativo della quota del quinto dal debitore alla finanziaria, mentre, prima che si verifichi tale evento la titolarità della somma rimane in capo al lavoratore, il quale può, dunque, disporre ai fini della predisposizione del piano di ristrutturazione anche del debito residuo derivante dal finanziamento verso il cessionario non rimborsato a quella data.

In secondo luogo, siffatta regola può essere desunta dalla considerazione del patrimonio del debitore quale patrimonio separato destinato- dal momento dell'apertura della procedura per effetto del decreto di omologazione, equiparato "quoad effectum" al pignoramento (art. 12 bis, comma VII)- al soddisfacimento di tutti i creditori, senza che sia possibile ipotizzare la prosecuzione di azione esecutive individuali, quale sarebbe quella del cessionario del quinto, in violazione della regola della "*par condicio creditorum*".

A tale riguardo, ad ulteriore sostegno della interpretazione alla quale si aderisce, non può omettersi di considerare che la legge n 3/2012 detta solo tre limitazioni alla destinazione di tutto il patrimonio al soddisfacimento dei creditori concorsuali, onde assicurare il soddisfacimento prioritario: dei crediti impignorabili, dei crediti di IVA e ritenute e di quelli privilegiati nei limiti del valore dei beni destinati a soddisfarli.



Per converso, i crediti derivanti dalla cessione del quinto dello stipendio non sono ricompresi nelle deroghe espressamente contemplate dalla normativa in esame e, pertanto, non sussiste alcuna preclusione a che gli stessi siano trattati alla stregua di tutti gli altri ai quali il debitore riserva il proprio patrimonio in conformità alla natura concorsuale della procedura di sovraindebitamento, quale si desume dalla previsione dell'art. 6 della legge n. 3/2012.

Discende, alla stregua di tutte argomentazioni esposte, che devono essere rigettate, in quanto infondate, le eccezioni sollevate dai due creditori costituiti IBL e Italcredi s.p.a., dal momento che, contrariamente alla prospettazione sostenuta da costoro, nella specie non vengono in rilievo dei crediti impignorabili, come tali sottratti all'efficacia conformativa del piano, bensì dei crediti futuri- giova ribadirlo ancora una volta- dei quali ben può il debitore disporre proponendo un adempimento difforme da quello contemplato nei contratti di finanziamento.

Vale poi soggiungere che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con l'età (36 anni) e con la capacità reddituale del debitore, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso;

In conclusione, al lume delle argomentazioni sin qui illustrate, la durata del piano e la percentuale di soddisfacimento proposta ai creditori costituiscono una soluzione della crisi da sovraindebitamento idonea a contemperare in maniera ragionevole e adeguata gli interessi del debitore e quelli dei creditori, avuto riguardo alla *ratio* della legge sul sovraindebitamento che - come già sottolineato in precedenti pronunce di questo stesso Tribunale- è quella di consentire ai debitori non fallibili di provare ad uscire dallo stato di crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori (nei termini indicati dalla legge), così consentendo loro di ricollocarsi nell'alveo della economia palese, senza il rischio di cadere nell'usura.

Consegue che la proposta di piano può essere omologata e vanno demandate all'OCC presso l'Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Palermo la soluzione di eventuali difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione del piano e la vigilanza sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità.

**P.Q.M.**

**OMOLOGA**

il piano del consumatore predisposto da Chieppa Francesco, nato a Battipaglia (SA) il 15 settembre 1982;

**DISPONE**





1) che sia sospeso, fino al completamento del piano del consumatore, il prelievo della cessione del quinto dello stipendio di Chieppa Francesco a favore di IBL – Istituto Bancario del Lavoro s.p.a. nonché la delegazione di pagamento a favore di Italcredi s.p.a. per i prestiti a suo tempo concessi;

2) il divieto alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;

4) che il gestore nominato dall'organismo di composizione della crisi comunichi agli attuali datori di lavoro (e futuri se del caso) che il pagamento dello stipendio mensile, nonché delle mensilità aggiuntive, e di ogni altro importo o somma riconducibile al rapporto di lavoro, avvenga soltanto attraverso bonifico su conto corrente aperto dal gestore della crisi e sotto il controllo dello stesso;

5) che il gestore nominato dall'organismo di composizione della crisi comunichi agli attuali (e futuri se del caso) datori di lavoro l'inibizione di Chieppa Francesco a richiedere anticipi del trattamento di fine rapporto e di fine servizio;

6) che il gestore nominato dall'organismo di composizione della crisi comunichi al datore di lavoro che in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto e fine servizio dovrà essere erogato solo dopo aver comunicato formalmente all'organismo di composizione della crisi e comunque dovrà essere accreditato sul conto corrente bancario indicato nella presente omologa;

7) l'attribuzione al gestore nominato dall'organismo di composizione della crisi del potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito degli stipendi e di pagamento dei debiti come derivanti dal presente piano, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano del consumatore, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 13 della legge n. 3/2012;

#### ORDINA

la pubblicità del presente decreto, a cura dell'OCC, eliminati i dati sensibili, sul sito [www.tribunaledipalermo.it](http://www.tribunaledipalermo.it) e la comunicazione alla Banca d'Italia;

stabilisce l'inefficacia rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata effettuata la pubblicità della proposta di piano, dei pagamenti e degli atti dispositivi di beni posti in essere in violazione del piano stesso;

lascia a carico del proponente le spese del procedimento.

Si comunichi.



Palermo, 19 novembre 2018

**Il Giudice Delegato**

**Monica Montante**

*Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.*

